



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DiGi)

Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

- Anno accademico/coorte di riferimento: 2025/2026
- Giusta delibera del Consiglio di Corso di studio in Giurisprudenza del 26 maggio 2025
- Approvato in Consiglio di Dipartimento in data 26 maggio 2025
- Classe di appartenenza: LMG/01
- Modalità di erogazione della didattica: convenzionale
- Lingua di erogazione della didattica: italiana e straniera
- Sedi didattiche: PALERMO - TRAPANI

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3299-2025 del 20.03.2025) nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza in data 26 maggio 2025.
2. La struttura didattica competente è il Consiglio del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ed il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGi) quale Dipartimento di riferimento.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Dipartimento, la struttura di riferimento per il Corso di Studio che promuove, ai sensi del vigente Statuto, l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;
 - b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.;
 - c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii, con D.R.3299-2025 del 20.03.2025
 - d) per Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG/01 (di seguito anche Corso di Studi o CdS),
 - e) per titolo di studio, la Laurea magistrale a C.U. in Giurisprudenza;
 - f) per Settori Scientifico-Disciplinari, aggregati per gruppi, l'insieme di discipline, di cui al DM 639/2024 del 02.05.2024 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;



h) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio.

i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;

j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio;

k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 3

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

1. Il Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Giurisprudenza è, sotto il profilo culturale e formativo l'erede diretto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Il Corso oggi si propone di formare il giurista del futuro, il cui profilo trova sbocco naturale nel settore delle professioni legali e della magistratura, nonché presso imprese ed istituzioni pubbliche e private, di carattere nazionale e sovranazionale.

3. Il Corso di studio si inquadra nell'ambito dei corsi di tipo umanistico-giuridico, chiamati, nelle moderne società fortemente integrate e globalizzate, a rispondere ad una sfida precisa: dimostrare il loro valore e la loro utilità in un contesto dominato dal tecnicismo e dalla riduzione di ogni questione a modelli di tipo economico e matematico. In tale prospettiva, pertanto, vanno collocati gli studi giuridici, sì patrimonio di conoscenze e di competenze storicamente risalenti, ma al tempo stesso capaci di ridefinirsi e di proporsi nell'assetto contemporaneo e futuro del mondo globale.

4. Il Corso consente di acquisire, al termine del percorso unitario quinquennale, la Laurea magistrale a C.U. in Giurisprudenza.

5. Il Corso si prefigge di formare giuristi dalle **competenze trasversali e multidisciplinari**, che sappiano coniugare la padronanza del diritto positivo italiano con le dinamiche europee ed internazionali, tenuto conto di un contesto socio-economico, politico e tecnologico in costante evoluzione. In particolare, sono previsti tre **percorsi professionalizzanti** nell'ottica di un rapido e proficuo inserimento nel mercato del lavoro: forense ad indirizzo civilistico e di impresa; forense ad indirizzo penalistico; giurista delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sovranazionali.

Al percorso in lingua italiana, si affianca un percorso parzialmente in inglese, denominato **Legal Studies**. Questo prevede, già nei primi 4 anni, una serie di insegnamenti in lingua inglese in sostituzione degli omologhi in italiano; al quinto anno, invece, si divide in due percorsi professionalizzanti: *Legal Studies - Private Law* e *Legal Studies - Public Law*, con numerose attività formative opzionali caratterizzanti. È, inoltre, previsto lo svolgimento di un tirocinio anch'esso in lingua inglese, presso sedi convenzionate, e una prova finale in inglese. Tutte le informazioni sul percorso in *Legal Studies* sono contenute nell'**allegato n. 1**

6. Il Corso prevede, come obiettivi formativi qualificanti, che il laureato debba:

a) avere conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;



- b) avere conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
- c) possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
- d) possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
- e) possedere, in modo approfondito, gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.
- f) possedere alla fine del percorso formativo, adeguata comprensione e padronanza delle categorie giuridiche e del sistema, con specifico riferimento agli ambiti normativi e disciplinari qualificanti le professioni forensi.

7. Ai fini indicati, il Corso di studio:

- assicura una formazione completa dello studente, sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, in riferimento ai gruppi scientifico-disciplinari indicati nell'allegato B del D.M-639 del 2 maggio 2024;
- garantisce che la formazione dello studente sia coerente con gli obiettivi formativi della classe, orientando a questi i contenuti del corso;
- prevede l'inserimento nel percorso formativo dello studente di discipline degli ambiti delle materie affini o integrative, per renderlo pertinente ed appropriato all'accesso ai settori professionali della laurea in Giurisprudenza;
- predispone un progetto formativo che consenta allo studente di mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite e di seguirne lo sviluppo in modo proprio, sia sotto il profilo tecnico che metodologico;
- prevede insegnamenti e metodologie che favoriscano l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze riguardo agli aspetti istituzionali degli ordinamenti giuridici, alla deontologia professionale, alla logica e all'argomentazione giuridica e forense, all'informatica giuridica, al linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

8. Il laureato del CdS Magistrale in Giurisprudenza, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potrà svolgere attività ed essere impiegato, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

9. Ai laureati del CdS Magistrale in Giurisprudenza è consentito l'accesso alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, ai corsi di dottorato di ricerca, alla Scuola di Dottorato, ai corsi di specializzazione, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di Master di primo e/o di secondo livello.

10. Gli obiettivi formativi di ciascun insegnamento con link alle schede di insegnamento sono inseriti nell'**allegato n. 2**

ARTICOLO 4

Accesso al Corso di Studio

1. Il Corso di Studi è ad accesso libero.
2. Il D.M. 270 del 2004 prescrive per l'ammissione al corso di studio il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equiparato conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, oltre ai requisiti richiesti dai regolamenti didattici di ciascun Ateneo.
3. Si richiede ai fini dell'immatricolazione al Corso di Studi il possesso di una buona cultura generale, particolarmente sviluppata nell'ambito della storia del pensiero e dell'evoluzione storica, politica ed



istituzionale. Elementi necessari sono inoltre la capacità di analisi e di ragionamento teorico e quella di studio e di indagine di testi normativi.

4. Successivamente all'immatricolazione al Corso di Studio agli studenti verrà somministrato un test a cura del Servizio del COT di Ateneo, per valutare la loro preparazione iniziale, nell'area della "lingua inglese (livello B1)", secondo quanto stabilito nelle Linee guida dell'Offerta formativa al paragrafo "competenze linguistiche". Tale questionario verrà somministrato in modalità on line. Il mancato superamento del test o la mancata presentazione dello studente per il suo svolgimento comportano l'attribuzione di un debito formativo (Obbligo Formativo Aggiuntivo - OFA). Gli OFA possono essere recuperati a seguito di superamento: 1. del test di assolvimento OFA (ONLINE da remoto, svolto di norma nei mesi di gennaio e giugno); 2. Con il superamento dell'esame di Inglese giuridico.

5. Lo studente che non assolve l'OFA a lui assegnato al primo anno non potrà sostenere gli esami dell'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione.

6. Le procedure ed i criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro Corso della stessa Università o di altra Università sono deliberati dal Consiglio di Corso di Laurea, che si attiene principalmente ai seguenti criteri: 1) congruità dei gruppi scientifico-disciplinari e dei contenuti degli insegnamenti in cui lo studente ha maturato i crediti; 2) numero di CFU degli insegnamenti.

7. L'iscrizione agli anni successivi al primo, che siano in corso o fuori corso, possono avvenire esclusivamente on-line collegandosi al Portale studenti (<http://immaweb.unipa.it>).

8. Per i laureati in Consulente giudico d'Impresa che volessero conseguire la Laurea Magistrale a C.U. in Giurisprudenza si applica la convenzione stipulata per il CdS Magistrale in Giurisprudenza e il Corso di laurea in Consulente giuridico d'Impresa il 7 dicembre 2016 e successive modifiche.

ARTICOLO 5

Opzione della Scelta nel corso Interclasse

(art.8 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Non previsto

ARTICOLO 6

Calendario delle Attività Didattiche

1. L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Dipartimento, prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito del Dipartimento e su quello del Corso di Studio nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo.

ARTICOLO 7

Tipologie delle Attività didattiche adottate

1. L'attività didattica è principalmente frontale, mediante lezioni, esercitazioni e seminari.
2. Sono inoltre previste, quali ulteriori forme di attività didattica, il ricevimento studenti, l'assistenza per tutorato e orientamento, verifiche in itinere obbligatorie per i corsi con un numero di CFU pari o superiore a 9 CFU, l'assistenza alla redazione delle tesi finali, il tutorato per attività di stage e/o tirocinio professionalizzante, la partecipazione a Conferenze e a viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, etc.).
3. Come previsto dagli articoli 6 e 11 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascuna tipologia di attività didattica (lezioni frontali, laboratori, visite di campo, ecc.) viene specificata la corrispondenza tra CFU e ore, tenuto conto che 1 CFU corrisponde ad 8 ore di didattica.
4. I crediti formativi sono ripartiti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea nella



seduta del giorno 11.01.2016, tra gli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti la classe, nel modo che segue:

AMBITI DISCIPLINARI DI BASE	
Storico Giuridico GIUR-16/A Di cui almeno 12 da acquisire nel primo triennio e da suddividere in parti uguali tra i due settori	CFU 28
Filosofico-Giuridico GIUR 17/A Di cui almeno 9 da acquisire nel primo triennio	CFU 15
Privatistico GIUR 01/A Di cui almeno 9 da acquisire nel primo triennio	CFU 25
Pubblicistico GIUR 05/A (cfu 12) Di cui almeno 9 da acquisire nel primo triennio	CFU 18
AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI	
Penalistico GIUR 14/A	CFU 16
Commercialistico GIUR 02/A	CFU 15
Giuridico-Economico GIUR 08/A GIUR-03 ECON-01/A	CFU 24
Comparatistico GIUR 11/A GIUR 11/B	CFU 9
Europeistico GIUR 10/A	CFU 9
Internazionalistico GIUR 09/A	CFU 9
Amministrativistico GIUR 06/A	CFU 18
Processualciviltistico GIUR 12/A	CFU 15
Processualpenalistico GIUR 13/A	CFU 14
Lavoristico GIUR 04/A	CFU 13



ARTICOLO 8

Altre attività formative

1. Le seguenti attività formative, diverse da quelle di base e da quelle caratterizzanti comuni a tutti gli studenti, sono previste in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, D.M. n.270 del 2004:

Attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. A)	CFU 12
Attività formative, in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. B)	CFU 18
Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. C)	Per la prova finale 18 CFU Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 CFU
Attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. D)	Tirocinio 6 CFU Attività formative di contesto 12 CFU

2. Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Giurisprudenza, il conseguimento dei CFU della disciplina conoscenza della lingua straniera, di cui art 10 c.5 lett. c del DM270/2004, si ottiene con un giudizio di idoneità espresso con modalità (test finale, breve colloquio, ecc.) stabilite dal competente Consiglio di corso di studio comunicate agli interessati prima dell'inizio delle attività didattiche. Tutti gli studenti che non superino le verifiche di idoneità o non abbiano assolto all'eventuale obbligo di frequenza devono sostenere la verifica dell'apprendimento dei contenuti disciplinari nell'ambito delle ordinarie sessioni di esami. L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo", cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.

3. Le modalità per il riconoscimento delle competenze linguistiche sono indicate nell'apposita pagina del Portale Unipa Gestione carriera dedicata alle abilità linguistiche" [Abilità Linguistiche | Università degli Studi di Palermo](#).



4. Per quanto riguarda le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lett. D) del D.M. n. 270 del 2004 lo studente, maturati i CFU previsti nel Manifesto degli studi dovrà prenotarsi all'appello di esame relativo alle attività formative di cui si tratta ("Altre attività formative" o "Tirocinio"), calendarizzato, a seguito delle verifiche di congruenza da parte del CdS, nelle sessioni di esami previste dal calendario accademico di Ateneo. Per la verbalizzazione non sarà necessaria la presenza dello studente, che troverà accreditati nel proprio piano di studi il relativo numero di CFU.

ARTICOLO 9

Attività a scelta dello studente

1. Gli studenti del CdS in Giurisprudenza, all'atto della iscrizione al V anno potranno scegliere, a completamento delle materie comuni del piano di studi, una combinazione di insegnamenti opzionali ed a scelta per un totale di 30 CFU. Tali insegnamenti, da frequentare nel corso del V anno, andranno individuati tra diversi profili che il CdS, sulla base di diverse vocazioni culturali e professionali, struttura per i diversi canali.
2. Gli insegnamenti a scelta di ciascun profilo proposto dal CdS saranno erogati solo previo raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. Per il canale di Trapani la soglia minima per l'erogazione degli insegnamenti a scelta è pari a 5. Tali insegnamenti sono consigliati perché già oggetto di valutazione positiva di congruità con gli obiettivi formativi del percorso di studi da parte del CCdS. Gli insegnamenti opzionali di ciascun profilo proposto dal CdS saranno erogati solo previo raggiungimento di un minimo di 3 iscritti. Limitatamente al canale di Trapani è fatta salva la possibilità per il docente di attivare a sua discrezione e a titolo gratuito l'insegnamento opzionale anche con un numero di iscritti inferiore a 3.
3. Per l'attivazione degli insegnamenti a scelta e opzionali in lingua inglese nel canale di Palermo non è prevista alcuna soglia minima di iscritti.
4. Lo studente, a partire dal V anno, può fare altresì richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nell'Offerta formativa dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. L'inserimento di materie (a scelta libera e opzionali) deve essere effettuato dallo studente tramite Portale Studenti entro le finestre temporali di I e II semestre previste dal Calendario didattico di Ateneo, con le modalità specificate nella pagina del sito Unipa dedicata agli studenti iscritti/gestione carriera. [Studenti | Università degli Studi di Palermo](#)
5. L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Corso di Studio, deve avvenire, di norma, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta stessa.
6. Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di mobilità o cooperazione internazionale, dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.
7. L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento didattico di Ateneo, e come indicato nel Decreto Ministeriale n. 931 del 4 luglio 2024, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento, come crediti formativi universitari, di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario fino al numero massimo di CFU determinato dalla normativa vigente. I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da



ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le stesse attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.

ARTICOLO 11

Propedeuticità

1. Le propedeuticità previste sono quelle riportate nella Tabella inserita nell'**allegato n.2**.

ARTICOLO 12

Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

1. Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella tabella allegata all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo, la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. In ogni caso occorre assicurare un numero di crediti congruo a ciascuna attività formativa.
3. Le determinazioni di cui al precedente periodo sono sottoposte al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso il Dipartimento come previsto dall'art.15 del Regolamento didattico di Ateneo.

ARTICOLO 13

Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

1. Tutti gli insegnamenti impartiti nel Corso di studio, si concludono con un esame che può essere svolto in forma orale o in forma scritta e orale, secondo le modalità indicate nell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo. Le modalità di valutazione adottate, riportate nelle specifiche schede di insegnamento, devono essere congruenti con gli obiettivi di apprendimento attesi di ogni insegnamento e devono essere capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei suddetti risultati.
2. Le prove di verifica si concludono, di norma, con un esame orale, l'unico ad essere oggetto di verbalizzazione, anche se precedute da prove scritte e/o pratiche, svolte con modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.
3. La prova scritta ha luogo nel giorno d'inizio dell'appello e la prova orale deve svolgersi di regola entro sette giorni.
4. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avvengono con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo.
5. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.
6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, secondo modalità stabilite dal Docente che è comunque tenuto alla conservazione fino al completamento della sessione di riferimento. Le modalità di consultazione delle eventuali prove scritte devono comunque consentire un esercizio effettivo del diritto di accesso alle suddette prove.
7. Nel caso che gli esami si svolgano sia in forma scritta che orale, la commissione, qualora giudichi insufficiente l'elaborato scritto, potrà consigliare al candidato di non sostenere la prova orale. Lo studente che non si presenti alla prova orale sarà considerato ritirato, altrimenti il voto sarà attribuito tenendo conto di entrambe le prove di esame.



8. Per i corsi aventi un numero di CFU pari o superiore a 9 è obbligatoria la previsione di una prova in itinere, disciplinata dal Regolamento "Prove in itinere" approvato dal CCdS il 19 ottobre 2023.
9. Le sessioni d'esame sono previste dal calendario didattico di cui al precedente articolo 6.
10. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il Docente responsabile dell'insegnamento; il secondo e, ove presenti, i successivi sono Professori o Ricercatori del medesimo settore disciplinare o affine, cultori della materia o, nel caso di corsi integrati, i docenti affidatari degli altri moduli. Il verbale di esame è firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, che hanno partecipato alla seduta di esame.

ARTICOLO 14

Docenti del Corso di studio.

1. I docenti del CdS, ivi compresi i docenti di riferimento, sono elencati nell'**allegato n. 3**.

ARTICOLO 15

Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti in condizioni specifiche

1. Agli studenti iscritti in condizioni specifiche, impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l'obbligo di svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite.

ARTICOLO 16

Prova finale

1. La prova finale, cui corrispondono 18 CFU, consiste in una esposizione orale della tesi di Laurea magistrale dinanzi ad un'apposita commissione riunita in seduta pubblica nel corso della quale il candidato presenta una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un Professore o di un Ricercatore, con funzioni di relatore. Il Consiglio del Corso di Studio può assegnare come relatore allo studente anche un docente a contratto. Il tema della tesi può anche avere carattere interdisciplinare e deve essere riconducibile ad uno o più tra gli insegnamenti di base o caratterizzanti della classe di laurea.
2. Il voto di laurea si determina sulla base dei criteri indicati nel Regolamento sull'esame di laurea Magistrale in Giurisprudenza reperibile al seguente link: <https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./content/documenti/amministrazione-trasparente/regolamento-esame-finale-laurea-magistrale-2022.pdf>.
3. Un credito aggiuntivo al voto di laurea viene assegnato in esito al superamento del test finale di verifica dell'apprendimento delle competenze di *Information literacy*, così come stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021.

ARTICOLO 17

Conseguimento della Laurea (Laurea magistrale)

1. Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo, la Laurea magistrale a C.U. si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
2. Il voto finale di Laurea magistrale a C.U è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto nell'apposita regolamentazione di Ateneo e di corso di studio.

ARTICOLO 18

Titolo di Studio



1. Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza.

ARTICOLO 19

Certificazioni e Diploma Supplement

1. Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento didattico di Ateneo, le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche.
2. L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 37, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo)
3. Per altre tipologie di certificazioni, non specificamente indicate nel presente articolo, si rimanda all'art. 38 del RDA "Micro-credenziali e Open badge".

ARTICOLO 20

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento in cui il Corso di Studio è conferito.
2. Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento.
3. La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.
4. In sintesi, in relazione alle attività del corso di studio, la commissione paritetica esercita le seguenti funzioni:
 - a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico di Ateneo;
 - b. esprimere parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici programmati;
 - c. mettere in atto il monitoraggio dei processi e proporre eventuali azioni correttive in relazione alla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei Corsi di Studio;
 - d. formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
5. La Commissione paritetica docenti-studenti segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio, al Presidente della Scuola, ed eventualmente al Rettore, le irregolarità accertate, secondo quanto stabilito nelle Linee guida per il Sistema di Assicurazione della qualità in Ateneo.

ARTICOLO 21

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

1. In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.
2. La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.



3. Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, nomina i due componenti docenti.
4. L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.
5. Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
6. La Commissione ha il compito di redigere il Rapporto di riesame ciclico del Corso di Studio e la SMA, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio, secondo quanto stabilito nelle Linee guida per il Sistema di Assicurazione della qualità in Ateneo.

ARTICOLO 22

Valutazione dell'Attività Didattica

1. Le opinioni degli studenti sono oggetto di valutazione annuale in occasione della presentazione in Consiglio di Corso di Laurea della Relazione annuale della CPDS.
2. La Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio tiene conto dell'esito delle valutazioni, in collaborazione con la Commissione paritetica docenti studenti.
3. Periodicamente il Coordinatore del CdS, anche in collaborazione con la CPDS, incontra gli studenti per divulgare gli esiti delle opinioni. I verbali degli incontri e le locandine delle attività inerenti alla divulgazione del processo di qualità sono pubblicati nella sezione Qualità del sito del Corso.

ARTICOLO 23

Tutorato

1. L'attività di tutoraggio è svolta dai docenti tutor del CdS in relazione alle esigenze degli studenti durante il loro percorso formativo.
2. I nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutor sono indicati nell'**allegato n. 4**.

ARTICOLO 24

Aggiornamento e modifica del regolamento

1. Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.
2. Il Regolamento è proposto dal Consiglio di Corso di Studio e viene approvato dal Dipartimento di Giurisprudenza.
3. Successive modifiche dei Regolamenti sono approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
4. Il regolamento entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.
5. Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Didattica e Servizi agli studenti-Settore Programmazione ordinamenti didattici e accreditamento dei corsi di studio entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o modifica.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA e alle norme ministeriali e di Ateneo.

ARTICOLO 25

Riferimenti

- I riferimenti delle strutture e dei referenti del CdS sono riportati nell'**allegato n. 5**.